

DELIBERAZIONE N° **1400**

SEDUTA DEL **21 DIC. 2017**

POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DIPARTIMENTO

OGGETTO Adozione Piano regionale finalizzato alla prevenzione, controllo ed eradicazione del virus della tristezza degli agrumi causato dal Citrus Tristeza Virus - Decreto Ministeriale 31 ottobre 2013.

ASSESSORE DIPARTIMENTO

Relatore **POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI**

La Giunta, riunitasi il giorno **21 DIC. 2017** alle ore **14,45** nella sede dell'Ente,

		Presente	Assente
1.	Maurizio Marcello Claudio PITTELLA Presidente	X	
2.	Flavia FRANCONI Vice Presidente		X
3.	Nicola BENEDETTO Componente		X
4.	Luca BRAIA Componente	X	
5.	Roberto CIFARELLI Componente	X	
6.	Francesco PIETRANTUONO Componente	X	

Segretario: avv. Donato **DEL CORSO**

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° **7** pagine compreso il frontespizio e di N° **1** allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

Prenotazione di impegno N° **5820/17** Missione.Programma **16.01** Cap. **U60235** per € **43 636,82**
533/18 " " " 43 636,82

Assunto impegno contabile N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____

Esercizio **IL DIRIGENTE** per € _____

Ufficio Ragioneria e Raccolta Regionale

IL DIRIGENTE **Maria Teresa LAVIERI**

12/12/2017

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Atto soggetto a pubblicazione integrale integrale senza allegati per oggetto per oggetto e dispositivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- il D. Lgs. 30 marzo 2001 n° 165 recante "Norme Generali sull'Ordinamento del Lavoro alle Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L.R.2 marzo 1996 n° 12 concernente la "Riforma dell'Organizzazione Amministrativa Regionale" come successivamente modificata ed integrata;
- le DD.GG.RR. del 13 gennaio 1998 n° 11, del 02.02. 1998 n° 162, del 23.02.1998 n°655, del 13.12.2004 n° 2903 e del 03.05.2006 n° 637;
- la D.G.R. 23 aprile 2008 n°539, modificativa della D.G.R. n°637/2006, con la quale è stata approvata la disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei Provvedimenti Dirigenziali;
- la L.R. 25 ottobre 2010 n° 31 che all'articolo 2 reca norme di adeguamento delle disposizioni regionali all'art. 19 del D. Lgs. 165/2001 in materia di conferimento delle funzioni dirigenziali;
- la D.G.R. n° 227 del 10.02.2014 "Denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale", modificata parzialmente con D.G.R. n° 693 del 10.06.2014;
- la D.G.R. n° 232 del 19.02.2014 "Conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali;
- la D.G.R. n° 694 del 10.06.2014 "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta Regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti assegnati";
- la D.G.R. n° 695 del 10.06.2014 "Dirigenti a tempo indeterminato. Conferimento incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei Dipartimenti regionali dell'Area istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta;
- la D.G.R. 696 del 10.06.2014 "Art. 2 commi 7 e 8 L.R. 25 ottobre 2010, n° 31. Conferimento incarichi dirigenziali;
- la L. R. del 6 settembre 2001 n° 34, relativa al nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata;
- il D. Lgs 26 luglio 2011, n°118 in materia di armonizzazione dei bilanci e dei sistemi contabili degli enti pubblici e il DPCM 28 dicembre 2011;
- la Legge 07.08.2012, n° 134 "Misure urgenti per la crescita del paese" e la Legge 06.11.2012, n°190 "Legge anticorruzione";

- il D. Lgs. 14.03.2013, n° 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.;
- la L.R. del 28/04/2017, n° 6, avente ad oggetto "Legge di stabilità regionale 2017";
- la L.R. del 28/04/17, n° 7, avente ad oggetto "Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2017/2019";
- la D.G.R. del 3/05/2017, n° 345, avente ad oggetto: "Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese del 'Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2017/2019'";
- la Direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella comunità, in particolare quanto stabilito all'art. 16, punto 1;
- la Direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE;
- il D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 214 recante "*Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetale o ai prodotti vegetali*", e s. m. e i.;
- il Decreto 12 novembre 2009 Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, recante "*Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali, ai sensi dell'art.49, comma 2, lett. D) del D.lgs 19 agosto 2005, n. 214*";
- il Decreto 20 Novembre 2006 - *Norme tecniche per la produzione di materiali di moltiplicazione certificati degli Agrumi*;
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 31 ottobre 2013 *Misure fitosanitarie per il controllo del virus della tristezza degli agrumi – Citrus Tristeza Virus* " e in particolare l'art. 14 - Contributi per l'estirpazione;
- il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 6 dicembre 2016;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31/05/2017 *Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art.52 comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i.*

CONSIDERATO CHE

- a tutt'oggi non esiste alcun valido metodo di lotta diretta contro il virus della tristezza degli agrumi (CTV) e che, pertanto, la difesa deve essere impostata sulla prevenzione e/o sul contenimento dell'infezione quando questa è conclamata;
- è necessario indirizzare le azioni di monitoraggio e controllo, sulla base del rischio fitosanitario di diffusione della malattia e suscettibilità delle specie di agrumi;
- attualmente le infezioni del Citrus Tristeza Virus, sono presenti in alcune aree agrumicole del territorio della Basilicata, come emerge dall'esito dei monitoraggi attuati dall'Ufficio Fitosanitario e che il perdurare delle infezioni ovvero la diffusione del virus, di cui trattasi, rappresenta un grave problema per l'economia delle aziende agrumicole e vivaistiche del territorio lucano;
- per quanto sopra, occorre coinvolgere i produttori perché segnalino all'Ufficio Fitosanitario le piante sintomatiche e consentano i monitoraggi ed i campionamenti, riconoscendo agli stessi un contributo a parziale compensazione degli oneri conseguenti alla esecuzione degli abbattimenti;

VISTA

- la determinazione dirigenziale 14AD.2016/D00085 del 25/02/2016 "Decreto 31 ottobre 2013 "Misure fitosanitarie per il controllo del virus della tristezza degli agrumi - Citrus Tristeza Virus -" Definizione dello stato fitosanitario del territorio regionale;

PRESO ATTO

- che la Commissione Europea, per assicurare la completa coerenza tra i contributi concessi nell'ambito della Politica Agricola Comune e della politica di sviluppo rurale rispetto agli aiuti previsti dai singoli Stati membri nei propri provvedimenti a favore del settore primario, ha adottato il documento "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali - 2014/2020 " (G.U.U.E. 2014/C 204/01 del 1° luglio 2014);
- che, in detto documento, la Commissione ha definito i criteri generali per l'istituzione di nuovi regimi di aiuto e per l'adeguamento dei regimi esistenti, in stretta connessione con le misure di sostegno allo sviluppo rurale di cui al Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e con le disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 702/2014, già richiamato;
- che, in detto documento, la Commissione ha definito che "I regimi di aiuto devono essere introdotti entro tre anni dalla data di insorgenza dei costi o dei danni provocati dall'epizoozia o dall'organismo nocivo ai vegetali. Gli aiuti devono essere versati entro quattro anni a decorrere da tale data";

- che gli “Orientamenti Comunitari” relativamente alle fitopatie stabiliscono, tra l’altro: “che i regimi di aiuto possono essere introdotti nell’ambito di un programma pubblico a livello comunitario, nazionale o regionale per la prevenzione, il controllo o l’eradicazione delle fitopatie in questione”;

VISTO

- il “Piano finalizzato alla prevenzione, controllo ed eradicazione del virus della tristezza degli agrumi causata da Citrus Tristeza Virus” redatto dall’Ufficio Fitosanitario in applicazione del Decreto Ministeriale 31 ottobre 2013, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);

RITENUTO

- di approvare il succitato Piano, nella formulazione allegata al presente atto (Allegato A);

DATO ATTO

- che l’Ufficio dispone di risorse finanziarie ministeriali in parte destinabili alle attività di monitoraggio ed analisi dei campioni per verificare la presenza del virus ed in parte utilizzabili per ristorare le aziende agricole danneggiate dal virus e per le quali l’Ufficio ha imposto o imporrà l’abbattimento delle stesse, in attuazione del decreto ministeriale di lotta obbligatoria al CTV;
- che il Piano definisce, tra l’altro, i criteri per l’attuazione dell’intervento contributivo a favore degli imprenditori agricoli che hanno provveduto alla distruzione delle piante di agrumi infette da CTV, in forza di ingiunzioni ufficiali di estirpazione emesse dall’Ufficio Fitosanitario regionale e l’entità della contribuzione, fissando comunque in € 13.200,00 (tredicimiladuecento/00) il contributo massimo concedibile.

VISTA

- la disponibilità finanziaria di **€ 87. 273,64** sul **Cap. 60235** del bilancio regionale degli esercizi 2017 – 2018;

SU PROPOSTA dell’Assessore al ramo

AD UNANIMITA’ di voti

DELIBERA

1. di approvare il *Piano regionale finalizzato alla prevenzione, controllo ed eradicazione del virus della tristezza degli agrumi causata dal Citrus Tristeza Virus - in applicazione del decreto Ministeriale 31 ottobre 2013*, ivi comprese le modalità e la misura di concessione

del contributo, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale come riportato sotto la lett. A);


2. di pre-impegnare l'importo complessivo di € 87. 273,64 sul Cap. 60235 che presenta la necessaria disponibilità così ripartito: € 43.636,82 sull'esercizio 2017 ed € 43.636,82 sull'esercizio 2018;
3. di demandare al dirigente l'Ufficio Fitosanitario l'adozione di tutti gli atti conseguenti a dare piena attuazione al presente provvedimento;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURB e sul sito internet del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali, unitamente all'allegato A).

L'ISTRUTTORE




(Dott. Vitantonio Fornarelli)

IL RESPONSABILE P.O.



(Dott. Giuseppe Malvasi)

IL DIRIGENTE



(Dott. Ermanno Pennacchio)

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente:

Tipologia atto	Altro	
Pubblicazione allegati	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Allegati non presenti <input type="checkbox"/>
Note	Fare clic qui per immettere testo.	
Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.		



Regione Basilicata
Ufficio Fitosanitario

ALLEGATO A

**Piano regionale
finalizzato alla prevenzione, controllo ed eradicazione del
virus
della tristezza degli agrumi causata dal Citrus Tristeza Virus
in applicazione del decreto Ministeriale 31 ottobre 2013**

Matera li 04/12/2017



IL CONTESTO OPERATIVO

La superficie agricola regionale destinata ad agrumi si aggira intorno a 8.000 ettari, di cui circa 5.000 sono destinati alla specie Arancio, con la varietà prevalente "Navelina" e circa 3.000 ettari alla specie Clementine, con la varietà prevalente "Clementino comune". In crescita le superfici a Limone.

Altre varietà di arancio sono: Washington navel, Valencia late. Tra quelle locali: il Biondo comune, Vaniglia, Staccia di Tursi.

Altre varietà di Clementino sono: Caffin, Spinoso, Fedele, Ragheb, Esbal, Corsica 2, SRA-89, Rubino, Hernandina.

Altri agrumi presenti sono agrumi ibridi, come il Mandalate, il Satsuma (Miyagawa) e il Limone. Pur diffondendosi nuovi portainnesti, come il Citrange carrizo e C. troyer, quello prevalente risulta essere ancora l'arancio amaro, notoriamente molto sensibile al Citrus Tristeza Virus.

L'ampia diffusione delle diverse varietà consente un calendario di commercializzazione compreso tra settembre e marzo.

La produzione, caratterizzata da eccellenti caratteristiche qualitative, come pezzatura e proprietà organolettiche si aggira intorno a 150.000 tonnellate. Gran parte raggiunge i Paesi dell'Unione europea (Germania, Inghilterra, ecc.)

LA TRISTEZZA DEGLI AGRUMI (agente causale, Citrus Tristeza Closterovirus - CTV)

E' causa di morte repentina di piante di molte specie di agrumi, soprattutto quando è in combinazione d'innesto su arancio amaro.

Da ritenere insediato e non più tecnicamente eradicabile in alcune aree del territorio nazionale, negli ultimi anni è stata riscontrata anche in Basilicata, con ceppi blandi in alcuni agrumeti del metapontino. Il virus può essere trasmesso da diverse specie di afidi che infestano gli agrumi ma con diversa efficienza. *Toxoptera citricidus* (Kirkaldy) (afide tropicale degli agrumi), inserito nella normativa fitosanitaria tra gli organismi da quarantena è, tra le specie che attaccano gli agrumi, quella caratterizzata dalla maggiore efficienza di trasmissione. E' un afide originario del sud-est asiatico, già segnalato in Portogallo e Spagna. La sua introduzione sul territorio nazionale potrebbe accelerare la diffusione di ceppi severi del virus negli agrumeti. A un esame sommario, la forma attera di *T. citricidus* può confondersi con quella di *Toxoptera aurantii*, mentre l'alata ha alcune peculiarità morfologiche che rendono più facile la distinzione tra i due afidi. Le due specie, oltre che morfologicamente, sono discriminabili con l'analisi molecolare.

A tutt'oggi non esiste alcun metodo valido di lotta diretta contro il Citrus Tristeza Virus occorre, pertanto, disporre misure di profilassi fitosanitarie efficaci in relazione alla virulenza del ceppo di Citrus Tristeza Virus e alla efficienza di trasmissione ad opera di vettori; oltre che allo stato di diffusione delle infezioni da Citrus Tristeza Virus.

È fondamentale, inoltre, la massima attenzione anche durante l'intero processo delle produzioni vivaistiche e l'effettuazione di rigorosi controlli per poterne certificare la qualità. A riguardo occorre evidenziare il rischio che la filiera corre con l'utilizzo di materiale vivaistico di dubbia qualità e di origine extraregionale. Infatti, nonostante il



vivaismo regionale sia all'avanguardia in Italia, molti impianti vengono realizzati con materiale di moltiplicazione proveniente da fuori regione o anche da altri Paesi europei, dove, spesso, malattie altamente distruttive come la "tristezza" sono ormai epidemiche. Occorre tentare di impedire l'introduzione di ceppi non europei del virus. La redditività della coltura può essere migliorata dall'uso di: materiale certificato esente da Citrus Tristeza Virus, si consideri pure che sono disponibili portinnesti tolleranti o resistenti alla malattia.

MISURE FITOSANITARIE REGIONALI

“PREVENZIONE E CONTENIMENTO DEL CTV”

Definizioni

- a) «Piante ospiti»: tutte le piante appartenenti ai generi botanici Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf e loro ibridi, nonché altri generi affini appartenenti alla sottofamiglia delle Aurantioideae, denominate in seguito «agrumi ospiti del CTV»;
- b) «Ceppo severo»: genotipo o biotipo che si manifesta in campo anche in combinazione d'innesto con portinnesti tolleranti o resistenti;
- c) «zona indenne da CTV»: territorio nel quale, a seguito di indagini sistematiche non sono stati accertati casi di piante infette dal virus, oppure dove lo stesso è stato eradicato e dichiarato ufficialmente tale dall'Ufficio Fitosanitario Regionale;
- d) «zona focolaio»: area o sito dove è stata accertata ufficialmente la presenza del CTV e si può ritenere tecnicamente possibile la sua eradicazione;
- e) «zona di contenimento»: area dove la diffusione del CTV è tale da rendere tecnicamente non più possibile l'eradicazione, ma possibile il suo contenimento a livelli inferiori al 6% di media di infestazione, nel lungo periodo;
- f) «zona di insediamento»: area dove la diffusione dell'organismo nocivo è tale da rendere tecnicamente non più possibile il suo contenimento;
- g) «zona tampone»: fascia perimetrale di almeno 1 km a partire dal confine della zona focolaio o di contenimento o di insediamento;
- h) «sito di produzione indenne da CTV»: sito di produzione localizzato all'interno delle zone di cui ai punti d), e), f), g), riconosciuto indenne dall'Ufficio Fitosanitario Regionale, in conformità con lo standard FAO ISPM 10 e con l'Allegato IV, sez II, del D.Lgs. n. 214/2005;
- i) «Lotto»: gruppo di piante omogeneo per data di innesto, portinnesto, varietà, origine del nido e ubicazione.

Monitoraggio ufficiale

L'Ufficio Fitosanitario regionale, esegue annualmente monitoraggi ufficiali allo scopo di accertare la presenza, l'incidenza e la diffusione del virus e definire lo stato fitosanitario del territorio; trasmette al Servizio Fitosanitario Centrale (SFC) entro il 31 gennaio di ogni anno, la delimitazione delle zone, i risultati dei monitoraggi ufficiali e l'elenco dei vivai con provvedimenti di sospensione delle autorizzazioni. Inoltre, dà pubblicità, nelle forme ritenute più opportune, alle delimitazioni di cui sopra.



Regione Basilicata
Ufficio fitosanitario

I monitoraggi ufficiali consistono in ispezioni visive delle piante ospiti e in appropriate analisi di laboratorio. Devono essere effettuati in tutti i siti di piante ospiti con priorità a:

- campi di piante madri,
- campi collezione,
- vivai,
- agrumeti commerciali (deve essere data la priorità ai seguenti siti: impianti limitrofi ai vivai (entro 1 km dall'area coltivata a vivaio); giovani impianti, privilegiando quelli effettuati con varietà non facenti parte del registro delle varietà di cui al D.M. 4 marzo 2016- attuazione registro fruttiferi),
- giardini e parchi (con particolare attenzione agli agrumi ornamentali che possono essere fonte di introduzione di ceppi non europei del virus).

Nel corso del monitoraggio al CTV deve essere posta attenzione anche alla rilevazione della eventuale presenza di *Toxoptera citricidus* in agrumeti condotti preferibilmente in biologico oppure in cui non sono stati effettuati trattamenti insetticidi recenti, osservando la presenza di germogli e boccioli fiorali infestati da afidi di colore castano-nero escludendo le colonie con altre colorazioni. In caso di colonie sospette, i germogli infestati devono essere raccolti e inviati dall'Ufficio Fitosanitario regionale ai laboratori di entomologia dell'Università di Basilicata per sottoporli a identificazione e diagnosi ufficiale.

Metodologia di campionamento in agrumeti commerciali in zone indenni, focolaio, tampone e contenimento

Al fine di determinare la presenza di CTV il campionamento deve essere effettuato prelevando i campioni sul 12,5% delle piante presenti nei singoli impianti, secondo il metodo «Gottwald & Hughes – 2000» modificato. Il campione deve essere prelevato dalle singole piante ed è costituito da 4 germogli per pianta, prelevati in corrispondenza dei quattro punti cardinali. Le piante campionate devono essere distribuite equamente sulla superficie dell'impianto, seguendo un percorso regolare di cui si descrive un esempio:

hr



PRELIEVO DEI CAMPIONI IN AGRUMETI COMMERCIALI

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
inizio	1	X	X						X	X							X	X		
	2																			
	3																			
	4						X	X							X	X				
	5	X	X						X	X								X		
	6																			
	7																			
	8						X	X							X	X				
	9	X	X						X	X							X	X		
	10																			
	11																			
	12						X	X							X	X				
	13	X	X						X	X							X	X		
	14																			
	15																			
	16						X	X							X	X				
	17	X	X						X	X							X	X		
	18																			
fine	19																			
	20						X	X							X	X				

La percentuale di piante infette che deriva da tale campionamento indica la percentuale di infezione presente nell'impianto.

Metodologia di campionamento in agrumeti commerciali in zone di insediamento

Nelle zone di insediamento, al fine di individuare eventuali focolai di ceppi severi, il monitoraggio deve essere effettuato su piante di agrumi sintomatiche di specie, varietà e origine diversa, innestate sia su portinnesti tolleranti che su arancio amaro. L'indagine deve essere fatta con esame visivo e prelievo di campioni da piante sintomatiche. I campioni devono essere analizzati per la presenza del CTV e se risultano infetti deve essere avviata la caratterizzazione del ceppo.

Metodologia di campionamento su fonti di approvvigionamento di materiale di propagazione e vivai ubicati in zone indenni, focolaio, tampone e contenimento

I campioni debbono essere prelevati da:

- il 100% delle piante madri;
- almeno il 10% delle piante in sezione incrementale (costituita per incrementare il materiale di propagazione delle singole piante madri);
- almeno il 5% delle piante in allevamento per ogni singolo lotto omogeneo per i vivai.

I campioni devono essere costituiti come segue:



Regione Basilicata
Ufficio fitosanitario

- fonti di approvvigionamento: si prelevano n. 4 germogli per pianta per costituire n. 1 campione;
- sezioni incrementali e dei lotti di piante in allevamento: si preleva n.1 germoglio per singola pianta da piante selezionate a random. I germogli prelevati si aggregano a gruppi di n. 5 germogli per costituire n. 1 campione, oppure si analizzano singolarmente prelevando n. 2 germogli per pianta.

Metodologia di campionamento su fonti di approvvigionamento di materiale di propagazione e vivai ubicati in zone di insediamento

I campioni debbono essere prelevati da:

- il 100% delle piante madri;
- almeno il 10% delle piante in sezione incrementale (costituita per incrementare il materiale di propagazione delle singole piante madri);
- almeno il 50% delle piante in allevamento per ogni singolo lotto omogeneo per le produzioni in screen house, con oneri a carico del vivaista;
- tutte le piante in allevamento per le produzioni in pien'aria, con oneri a carico del vivaista.

DIAGNOSI

Devono essere utilizzati i test sierologici o molecolari indicati nel protocollo EPPO PM 7/31 e s.m. e i.

La *caratterizzazione dei ceppi* dovrà essere effettuata con metodi biologici e molecolari. I saggi biologici su indicatori arboree devono essere effettuati secondo i criteri descritti da Garnsey et al. (2005). I metodi molecolari da utilizzare sono la RT-PCR seguita da sequenziamento di tratti specifici del genoma, ma possono essere utilizzati anche altri metodi validati dalla comunità scientifica.

L'Ufficio Fitosanitario regionale si avvale dei laboratori dell'Università di Basilicata e/o dell'ALSIA-Metapontum Agrobios.

MISURE FITOSANITARIE DA ADOTTARE

Le singole piante infette da CTV, al di là della "zona" in cui si trovano, devono essere rimosse con tutto l'apparato radicale, senza necessità di ulteriori analisi.

Le branche, la chioma e le parti verdi delle piante per le quali è stata prescritta l'estirpazione devono essere bruciate, triturate o smaltite presso inceneritori, mentre il tronco può essere utilizzato come legna da ardere o conferito in discarica autorizzata.

Inoltre, in presenza di ceppi severi, l'intero agrumeto deve essere estirpato quando il numero delle piante infette risulta superiore al 10%.

E' l'unica misura prevista a seguito del ritrovamento di piante infette da CTV ubicate in viali, giardini, campi collezione, parchi pubblici o privati.



Negli agrumeti commerciali posti nelle zone indenni, focolaio, tampone e contenimento, in caso di percentuale di piante infette superiore al 15% l'intero agrumeto deve essere estirpato.

In deroga e su formale richiesta del proprietario o conduttore a qualsiasi titolo dell'agrumeto, l'Ufficio Fitosanitario regionale può disporre la distruzione delle sole piante infette purché siano saggiate sotto il controllo dell'Ufficio Fitosanitario regionale e a spese del richiedente, tutte le piante dell'agrumeto.

MISURE FITOSANITARIE AGGIUNTIVE NELLE ZONE INDENNI

In caso di accertamento della presenza di CTV in un agrumeto posto in questa zona l'Ufficio Fitosanitario regionale istituisce la zona focolaio e delimita la relativa zona tampone.

MISURE FITOSANITARIE AGGIUNTIVE NELLA ZONA FOCOLAIO

All'interno della zona dichiarata focolaio, l'Ufficio Fitosanitario regionale, deve:

- definire attraverso il monitoraggio, l'incidenza delle infezioni da CTV;
- disporre l'estirpazione delle piante infette o dell'intero impianto, a cura ed a spese dei proprietari o dei conduttori a qualunque titolo del campo o vivaio infetto;
- disporre ulteriori misure fitosanitarie ritenute necessarie per evitare la diffusione del virus.

Se dal monitoraggio effettuato nella zona focolaio e nella relativa zona tampone, per tre cicli vegetativi consecutivi successivi all'estirpazione, non si rileva nessuna altra pianta infetta, l'Ufficio Fitosanitario regionale dichiara ufficialmente eradicato il virus dalla zona focolaio e la zona ritorna indenne.

Decorsi tre cicli vegetativi consecutivi, una zona focolaio può essere dichiarata zona di contenimento o di insediamento quando la diffusione dell'organismo nocivo sia tale da rendere tecnicamente non più possibile l'eradicazione della malattia nel breve periodo.

MISURE FITOSANITARIE AGGIUNTIVE NELLE ZONE TAMPONE

L'Ufficio Fitosanitario regionale esegue nelle zone tampone monitoraggi annuali per verificare l'assenza di piante infette da CTV. Nel caso si riscontri la presenza di piante infette l'Ufficio Fitosanitario regionale provvede a modificare la delimitazione e ad applicare le disposizioni relative alla zona focolaio.

MISURE FITOSANITARIE AGGIUNTIVE NELLE ZONE DI CONTENIMENTO

All'interno della zona dichiarata di contenimento l'ufficio Fitosanitario regionale, deve:

- definire attraverso il monitoraggio l'incidenza delle infezioni da CTV;
- disporre l'estirpazione delle piante infette o dell'intero impianto, a cura ed a spese dei proprietari o dei conduttori a qualunque titolo del campo o vivaio infetto.

L'Ufficio Fitosanitario regionale può disporre ulteriori misure fitosanitarie ritenute necessarie per contenere l'infezione da CTV a livelli inferiori al 6% di media di infestazione nel lungo periodo.

MISURE FITOSANITARIE NELLE ZONE DI INSEDIAMENTO

Nelle zone di insediamento l'Ufficio Fitosanitario regionale dispone una indagine mirata ad individuare focolai di CTV-ceppi severi e la relativa estirpazione delle piante infette, qualora le analisi ufficiali confermino la presenza di tali ceppi.



L'azione dell'Ufficio Fitosanitario regionale è volta ad assicurare l'adeguata informazione ed assistenza tecnica per favorire l'impiego di portinnesti, specie o varietà tolleranti o resistenti a CTV.

MISURE FITOSANITARIE NEI VIVAI E CRITERI PER IL MANTENIMENTO DELLO STATUS DI SITO DI PRODUZIONE INDENNE

La produzione vivaistica di piante di agrumi è autorizzata nelle **zone indenni**.

Nelle **zone non indenni** (zona focolaio, zona tampone, zona di contenimento e zona di insediamento) è vietato l'esercizio dell'attività vivaistica, il prelievo di materiale di moltiplicazione e la movimentazione delle piante ospiti, ma l'Ufficio fitosanitario, ai sensi degli articoli 19 e 26 del D.lgs. n. 214/05, può:

- rilasciare nuove autorizzazioni all'attività vivaistica per la produzione di piante di agrumi destinati alla costituzione di agrumeti commerciali, consentire l'allevamento di piante madri e sezioni incrementali, secondo lo standard internazionale FAO ISPM 10 a condizione che tale attività sia svolta esclusivamente in conformità a quanto previsto dall'allegato IV, sez. II, del D.Lgs. n. 214/2005, punto 10, lettera b) che prevede:
 - b) che, i vegetali sono stati ottenuti nel rispetto di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno Citrus Tristeza Virus (ceppi europei), mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti riconosciuti conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, e che la coltura abbia avuto luogo permanentemente in una serra a prova di insetti o in una gabbia isolata, nelle quali non sia stato osservato nessun sintomo di Citrus Tristeza Virus (ceppi europei);
- autorizzare l'attività vivaistica per la produzione di agrumi destinati a **scopo ornamentale**, secondo lo standard internazionale FAO ISPM 10 a condizione che tale attività sia svolta esclusivamente in conformità a quanto previsto dall'allegato IV, sez. II, del D.Lgs. n. 214/2005, punto 10, lettera b) oppure c) che prevede:
 - c) che i vegetali:
 - sono stati ottenuti nel rispetto di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti a prove ufficiali riguardanti il Citrus Tristeza Virus (ceppi europei), mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti riconosciuti conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, e risultati, all'atto di tali prove, esenti da Citrus tristeza virus (ceppi europei) e come tali certificati in test individuali effettuati secondo i metodi menzionati;
 - sono stati sottoposti ad ispezione e nessun sintomo di Citrus Tristeza Virus (ceppi europei), è stato osservato dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo;
- consentire ai vivai, già autorizzati all'entrata in vigore del presente decreto, l'attività per la produzione di agrumi per la costituzione di agrumeti commerciali, secondo lo standard internazionale FAO ISPM 10 a condizione che tale attività sia svolta in conformità a quanto previsto dall'allegato IV, sez. II, del D.Lgs. n. 214/2005, punto 10, lettera b).

Possono, inoltre, produrre piante di agrumi destinate esclusivamente alle **zone di insediamento**, anche in conformità a quanto previsto dall'allegato IV, sez. II, del D. Lgs. n. 214/2005, punto 10, lettera c).



Regione Basilicata
Ufficio fitosanitario

Tale produzione per poter essere commercializzata deve avere apposito nulla-osta da parte dell'ufficio Fitosanitario regionale e deve sottostare alle seguenti prescrizioni:

- le piante debbono essere identificate in lotti visibilmente separati dalle altre produzioni;
- i lotti devono essere individuati nelle mappe ufficiali del vivaio;
- tutte le piante prima della commercializzazione devono essere analizzate al CTV singolarmente a spese del vivaista;
- la commercializzazione deve essere effettuata con passaporto delle piante contenente la dicitura «piante destinate esclusivamente alle zone di insediamento per CTV». Tale dizione deve essere apposta di seguito al numero seriale che dovrà riportare alla fine, separato da un trattino, la codifica «INS»;
- le piante prodotte devono essere destinate direttamente all'utilizzatore finale, i cui estremi vanno preventivamente comunicati al Servizio Fitosanitario regionale competente per luogo di destino, indicando contestualmente il comune, foglio e particelle o in alternativa le coordinate geografiche GPS, del luogo di messa a dimora;

in relazione a riscontri positivi di CTV a seguito di opportune analisi di laboratorio, il Servizio Fitosanitario regionale di destino può richiedere ulteriori e più idonee forme di tracciabilità.

Le piante destinate a scopo ornamentale possono essere prodotte in conformità a quanto previsto dall'allegato IV, sez. II, del D. Lgs. n. 214/2005 punto 10, lettere b) oppure c).

Ove prescritta la coltivazione in serre a prova di insetti deve avvenire in appositi ambienti separati: semenzali, nestai, piantonai, lotti da commercializzare, ecc., con rete di protezione anti-afidi, con doppia porta di ingresso e relativo vestibolo di almeno 1 m. In ogni fase del ciclo produttivo deve essere garantito il controllo di vettori afidici attraverso l'utilizzo di appropriati metodi di difesa calendarizzati.

A seguito del ritrovamento di piante infette in un vivaio, l'ufficio Fitosanitario regionale:

- impone la sospensione dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante di agrumi;
- impone la distruzione del lotto infetto. Con percentuali di infezione inferiori al 5% e su formale richiesta del titolare del vivaio, l'Ufficio Fitosanitario regionale può disporre la distruzione delle sole piante infette purché tutte le piante del lotto siano saggiate singolarmente al CTV da un laboratorio accreditato. Il saggio dovrà essere effettuato a spese del richiedente, con i tempi stabiliti dall'Ufficio Fitosanitario Regionale che dovrà effettuare i controlli;
- effettua indagini per individuare l'origine dell'infezione se da materiale di propagazione infetto o trasmissione tramite vettori afidici e impone le relative misure fitosanitarie.

La sospensione dell'autorizzazione all'uso del passaporto viene revocata a seguito della eradicazione del virus nel focolaio ai sensi dell'art. 5 comma 4 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 31 ottobre 2013.

Il prelievo di materiale da campi di piante madri dove è stata verificata una infezione di CTV deve essere sospeso per almeno tre cicli vegetativi consecutivi dalla distruzione delle piante infette. In tali periodo devono essere ripetute le analisi almeno due volte per accertare l'assenza del CTV.



Regione Basilicata
Ufficio fitosanitario

L'area in cui ricade il vivaio ove si riscontra la presenza di piante infette deve essere dichiarata «zona focolaio». Tutte le piante ospiti infette devono essere distrutte a spese dei proprietari o conduttori a qualunque titolo e sotto il controllo dell'ufficio Fitosanitario Regionale.

MISURE FITOSANITARIE NEI SITI DI CERTIFICAZIONE

Nei siti della certificazione, di cui al decreto ministeriale 20 novembre 2006, ove si riscontri la presenza di piante infette da CTV, si deve procedere alla distruzione delle stesse, sospendere il prelievo del materiale di moltiplicazione per i successivi tre anni, fino a quando, il risultato di ripetuti saggi con tecniche diverse (molecolari, biologici e immunoenzimatici), abbiano dato esito negativo.

COSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI

È fatto obbligo per la messa a dimora di agrumi, di utilizzare piante o materiali di moltiplicazione certificati ai sensi del decreto ministeriale 20 novembre 2006. In deroga, nei casi di indisponibilità della varietà potrà essere autorizzato dall'Ufficio Fitosanitario regionale competente, materiale di categoria CAC.

È vietato il prelievo in autoproduzione di materiale di moltiplicazione da fonti di approvvigionamento privi di controllo fitosanitario ufficiale da parte dell'Ufficio Fitosanitario regionale.

Le ditte che costituiscono nuovi impianti di agrumi devono comunicare all'Ufficio Fitosanitario regionale, entro 120 giorni dalla messa a dimora delle piante, gli estremi identificativi dall'azienda (ragione sociale, sede legale e partita IVA), l'ubicazione del nuovo impianto attraverso l'indicazione degli estremi catastali (comune, foglio e particella) oppure le coordinate geografiche GPS. Inoltre devono indicare la specie, la varietà e il relativo numero di piante messe a dimora e gli estremi del passaporto/ documento di commercializzazione.

Le ditte, i comuni, i privati che costituiscono aree agrumetate ornamentali devono comunicare al servizio fitosanitario competente per territorio, entro 120 giorni dalla messa a dimora delle piante, la specie, la varietà e il relativo numero di piante messe a dimora e gli estremi del passaporto/ documento di commercializzazione.

DETEZIONE PIANTE INFETTE

È vietata a chiunque la detenzione, il trasferimento e la manipolazione di piante infette da CTV, fatte salve le disposizioni del Titolo X del D.Lgs. n. 214/2005.

È fatto obbligo a chiunque detiene piante di agrumi di comunicare immediatamente all'Ufficio Fitosanitario regionale la presenza di piante infette ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 214/2005.

SANZIONI

Chiunque non ottemperi alle prescrizioni di cui al presente decreto è punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto legislativo n. 214/2005.



Criteria per l'attuazione dell'intervento contributivo in caso di estirpazione delle piante infette da CTV

I presenti criteri per l'attuazione dell'intervento contributivo in caso di estirpazione delle piante infette da CTV, per il quale sono in vigore norme fitosanitarie di carattere obbligatorio, sono redatti tenendo conto di quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e dagli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali - 2014/2020" (G.U.U.E. 2014/C 204/01 del 1° luglio 2014).

L'indennizzo è calcolato in relazione ai mancati redditi causati dall'azione distruttiva del Citrus Tristeza Virus (CTV), al valore di mercato delle piante distrutte e alla perdita di reddito dovuta agli obblighi della quarantena, a quelli conseguenti all'abbattimento, bonifica e vuoto biologico e alle difficoltà relative al reimpianto.

Dall'importo massimo dei costi o delle perdite ammessi a beneficiare degli aiuti, a norma del paragrafo 3, dell'art. 10 del Regolamento CE 1857/2006, devono essere dedotti:

- a) gli importi eventualmente percepiti nell'ambito di regimi assicurativi;
- b) i costi non sostenuti a causa delle fitopatie o infestazioni parassitarie che sarebbero stati altrimenti sostenuti.

L'erogazione delle somme relative alla compensazione dei danni subiti a causa dell'applicazione delle misure fitosanitarie attuate per contrastare l'organismo nocivo Citrus Tristeza Virus, sono determinate in base all'età e al numero delle piante abbattute secondo il seguente prospetto tabellare. In caso di insufficiente disponibilità finanziaria prevista dal Piano si procederà a concedere i contributi in modo proporzionale alle domande pervenute, entro il termine fissato per la scadenza.

età piante (anni)	n. piante	Valore/pianta €
fino a 2	-----	30
da 3 a 4	-----	50
da 5 a 6	-----	80



Regione Basilicata
Ufficio fitosanitario

oltre 6	fino a 20	183,00
"	da 21 a 50	172,80
"	da 51 a 100	157,50
"	da 101 a 200	142,20
"	oltre 200	132,00

Il contributo minimo erogabile per singolo appezzamento è stabilito in euro 250,00. Per importi inferiori non si procederà all'erogazione di contributi, mentre l'importo massimo non potrà superare € **13.200,00**, pari al 50% dell'importo riveniente dal prodotto di 200 piante abbattute per €/pianta 132,00.

Beneficiari

Possono accedere ai contributi i proprietari, salvo diritto di terzi regolati a norma di legge, degli agrumeti a cui è stata imposta, dall'Ufficio Fitosanitario, l'estirpazione di «agrumi ospiti del CTV»; in applicazione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 31 ottobre 2013 "Misure fitosanitarie per il controllo del virus della tristezza degli agrumi", **purché in possesso di iscrizione alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato e di partita Iva, se richiesta dalla vigente normativa.**

Il titolo di possesso e il diritto dei terzi, viene attestato previa produzione di idonea documentazione.

I richiedenti devono aver adempiuto agli obblighi di estirpazione con le modalità e nei termini prescritti dall'Ufficio Fitosanitario, come da documentazione acquisita dell'Ufficio.

L'accertamento dei requisiti è effettuato dall'Ufficio fitosanitario che redige apposito verbale.

Presentazione delle domande

Le domande dovranno essere presentate entro il **30 settembre di ogni anno** in una delle seguenti modalità:

1. inviate tramite pec al seguente indirizzo:
ufficio.fitosanitario@cert.regione.basilicata.it;
2. a mano, nel qual caso farà fede il timbro apposto sulla domanda dal servizio di protocollo, ad uno dei seguenti indirizzi:
 - a. Regione Basilicata, Dipartimento Politiche Agricole e Forestali - Ufficio Fitosanitario, via Annibale Maria di Francia, 40 – 75100 Matera;
 - b. Regione Basilicata, Dipartimento Politiche Agricole e Forestali - Ufficio Fitosanitario, via V. Verrastro, 10 – 85100 Potenza;



Regione Basilicata
Ufficio fitosanitario

- c. Regione Basilicata, Dipartimento Politiche Agricole e Forestali - Ufficio Fitosanitario, c/o Azienda Pantanello SS. Jonica Km. 448.2 – 75012 Metaponto - (MT);
3. inviate al **primo indirizzo**, sopra indicato, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, facendo fede in tal caso, ai fini del rispetto del termine, la data del timbro postale.

Le domande dovranno essere redatte secondo il modello di cui all'allegato in calce al presente Piano. Se formulate su modello diverso, dovranno essere ripresentate sul corretto modello, sempre ch  siano giunte entro il termine di scadenza previsto per il **30 di settembre di ogni anno**.

Criteria di priorit  nella concessione dei contributi

La priorit  nella concessione dei contributi   determinata dall'ordine cronologico dei verbali di accertata estirpazione. Gli accertamenti seguono cronologicamente le comunicazioni da parte dei beneficiari dell'avvenuta estirpazione.

Nei casi in cui in detto periodo, nella stessa azienda, siano effettuati pi  accertamenti, l'ordine   determinato dalla data dell'ultimo verbale di accertamento stesso.

Adempimenti procedurali

L'Ufficio Fitosanitario provveder  a:

- a. dare adeguate informazioni agli operatori agricoli;
- b. effettuare l'istruttoria finalizzata ad accertare che i soggetti richiedenti siano in possesso di tutti i requisiti richiesti;
- c. approvare l'elenco degli aventi titolo, entro il **15 ottobre di ogni anno**, delle istanze pervenute e ritenute ammissibili e assumere il conseguente impegno di spesa, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili;
- d. liquidare i contributi concessi ad esecutivit  dell'atto di approvazione della graduatoria.



Regione Basilicata
Ufficio fitosanitario



Alla Regione Basilicata

**Dipartimento Politiche Agricole e
Forestali
Ufficio Fitosanitario
Via A. M. Di Francia, 40
75100 Matera**

Oggetto: ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ESTIRPAZIONE DI COLTIVAZIONI AGRUMICOLE, COLPITE DALLE INFEZIONI DI "CTV- Citrus Tristeza Virus" (DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n..... del/...../20.....)

IL SOTTOSCRITTO,
nato a il, residente a,
in via, n., C.A.P.,
codice fiscale, partita IVA.....
titolare dell'azienda denominata.....
ubicata a in via /contrada
....., n., C.A.P., recapito telefonico
e-mail pec.

CHIEDE

di accedere ai contributi previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n..... del/...../20.....), in relazione alle estirpazioni imposte dall' Ufficio Fitosanitario con nota prot. n.....del..... ed accertato con verbale datato
prot. n.....del..... ed accertato con verbale datato
prot. n.....del..... ed accertato con verbale datato
a tal fine

DICHIARA

ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazione non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76, nonché di quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità:



Regione Basilicata
Ufficio fitosanitario

- che quanto affermato nella presente domanda è completo e risponde al vero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- di aver preso atto delle condizioni che regolano la concessione dei contributi di cui alla presente istanza;
- di non / essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
- di essere a conoscenza che il contributo è comprensivo di qualsiasi diritto che i comproprietari/proprietari del fondo possano a qualsiasi titolo vantare in relazione al titolo di comproprietà/contratto di affitto o di comodato o di uso gratuito in essere;
- di tenere manlevata ed indenne la Regione Basilicata da qualsiasi richiesta di indennizzo e/o risarcimento danni che i comproprietari/proprietari possano avanzare nei suoi confronti, assumendosi la piena responsabilità in ordine all'eventuale riparto del contributo ricevuto tra i diversi soggetti eventualmente interessati dagli interventi di cui alla deliberazione regionale n. del
- di avere ricevuto l'informativa prevista dall'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

MODALITA' DI ACCREDITO su conto corrente intestato al richiedente

su c/c bancario

Numero C/C Istituto

Agenzia Comune Prov.

CODICE IBAN

su c/c postale (solo se il conto è intestato al richiedente)

Numero C/C Comune Prov.

PAESECIN EURCIN ABI.....CAB

allega:

- visure e planimetrie catastali delle particelle interessate all'estirpazione;
- certificato di iscrizione Camera di Commercio;
- fotocopia di un documento di riconoscimento valido;
- attestazione rilascio partita IVA, se dovuta.


Data

.....


FIRMA

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data
al Dipartimento interessato al Consiglio regionale

27.12.2014

L'IMPIEGATO ADDETTO

